

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 1981

che stabilisce che l'importazione dell'apparecchio denominato « T.S.I. — Laser Anemometer System, consisting of: — base of argon ion laser; — mirror system; — risers, model 9177; — rotating mount model 9178, model 9179; — beam splitter, model 9115-1; — ring mount, model 9176; — beam spacer, model 9113-9, model 9113-22; — receiving assembly, model 9140; — photomultiplier system, model 9160; — counter, model 1990A; — interface for minicomputer, model 1998D » può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune

(82/67/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1798/75 del Consiglio, del 10 luglio 1975, relativo all'importazione in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune degli oggetti a carattere educativo, scientifico o culturale⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1027/79⁽²⁾,

visto il regolamento (CEE) n. 2784/79 della Commissione, del 12 dicembre 1979, che determina le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1798/75⁽³⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando che, con lettera del 2 giugno 1981, il Regno Unito ha chiesto alla Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2784/79 allo scopo di determinare se l'apparecchio denominato « T.S.I. — Laser Anemometer System, consisting of: — base for argon ion laser; — mirror system; — risers, model 9177; — rotating mount, model 9178, model 9179; — beam splitter, model 9115-1; — ring mount, model 9176; — beam spacer, model 9113-9, model 9113-22; — receiving assembly, model 9140; — photomultiplier system, model 9160; — counter, model 1990A; — interface for minicomputer, model 1998D », destinato a essere utilizzato per la misura degli effetti del flusso del fluido non perturbato, in regime turbolento, sulla trasmissione di calore al sistema di palette delle turbine a gas, debba essere considerato o meno un apparecchio scientifico e, in caso affermativo, se apparecchi di valore scientifico equivalente siano attualmente fabbricati nella Comunità;

considerando che, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2784/79, un gruppo di esperti, composto dei rappresentanti di tutti gli Stati membri, si è riunito il 18 novembre 1981 nell'ambito del comitato delle franchigie doganali allo scopo di esaminare il caso di specie;

considerando che da tale esame risulta che l'apparecchio in questione è un laser; che le sue caratteristiche tecniche obiettive, quali le frequenze delle bande di misura, nonché l'uso a cui tale apparecchio è destinato, ne fanno un apparecchio specificamente adatto alla ricerca scientifica; che, del resto, gli apparecchi del genere sono principalmente utilizzati per attività scientifiche; che di conseguenza esso deve essere considerato un apparecchio scientifico;

considerando che dalle informazioni raccolte presso gli Stati membri risulta che apparecchi che abbiano valore scientifico equivalente all'apparecchio suddetto e che possano essere adibiti agli stessi usi non sono fabbricati nella Comunità; che di conseguenza è giustificato ammettere in franchigia l'apparecchio di cui sopra,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importazione dell'apparecchio denominato « T.S.I. — Laser Anemometer System, consisting of: — base for argon ion laser; — mirror system; — risers, model 9177; — rotating mount, model 9178, model 9179; — beam splitter, model 9115-1; — ring mount, model 9176; — beam spacer, model 9113-9, model 9113-22; — receiving assembly, model 9140; — photomultiplier system, model 9160; — counter, model 1990A; — interface for minicomputer, model 1998D », che costituisce oggetto della domanda del

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 15. 7. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 318 del 13. 12. 1978, pag. 32.

Regno Unito del 2 giugno 1981 può avvenire in franchigia dai dazi della tariffa doganale comune.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1981.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione
